

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5268 di Giovedì 3 Novembre 2022

D.Lgs. 81/2008: il quadro sinottico delle valutazioni dei rischi specifici

Una schematizzazione degli approfondimenti sui rischi specifici che ad oggi risultano comporre la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008, anche in considerazione delle novità normative. A cura di Paolo Badin, Confindustria Alto Adriatico.

*Come ricordato nelle definizioni del D.Lgs. 81/2008 la **valutazione dei rischi** è la 'valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza'.*

*Essendo essenziale in ogni strategia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può essere importante presentare un "**quadro sinottico**" della valutazione dei rischi, cioè un quadro riassuntivo e sintetico (sinossi) che permetta una rapida visione e acquisizione di tutti gli elementi fondamentali a partire dai rischi di cui tener conto.*

*Per farlo pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, **Paolo Badin** (Confindustria Alto Adriatico), dal titolo "**Sinottico delle valutazioni dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008**".*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0326] ?#>

Sinottico delle valutazioni dei rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008

L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di **valutare tutti i rischi lavorativi**.

Si è ritenuto perciò di schematizzare la maggior parte degli approfondimenti sui **rischi specifici** che ad oggi risultano comporre la valutazione, integrandone la parte generale anche in considerazione del fatto che è stata recentemente introdotta una sanzione **ulteriore** di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza, in aggiunta alla sospensione dell'attività.

Valutazione dei rischi specifici di approfondimento:

- a. agenti chimici (incluso i gas tossici e le norme ADR per quanto attinenti alla salute e sicurezza)
- b. agenti cancerogeni e mutageni
 - b1. polveri di legno duro: particolare cancerogeno

- b2. amianto: particolare cancerogeno

c. agenti biologici (incluso legionella e protocollo COVID per chi non ha rischio biologico vero e proprio); rischi ferite in ambito sanitario per addetti primo soccorso o infermerie

d. radiazioni

- d1. elettromagnetiche
- d2. ottiche artificiali
- d3. solari
- d4. ionizzanti D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (incluso radon)

e. rumore e ultrasuoni

f. vibrazioni (mano braccio e corpo intero)

g. microclima

h. rischi associati a chi viaggia per lavoro

- h1 malattie (malaria, tifo, ...)
- h2. dovuti a malavita e disordini

i. rischi dovuti a fattori psico sociali e stress lavoro correlato

l. rischi ergonomici

- l1. attività di sollevamento e trasporto
- l2. attività di traino e spinta
- l3. attività ad alta frequenza
- l4. posture statiche

m. utilizzo del videoterminale

n. incendio*

o. ATEX (atmosfere esplosive)*

p. rischio elettrico comprese scariche atmosferiche (fulminazione)

q. aggressione o rapina, contatto con pubblico*

r. lavoro notturno e solitario

s. rischio sismico per edifici e strutture interne (scaffali, silos, ...)*

t. rischi afferenti alle differenze di genere, età, provenienza e inquadramento contrattuale

u. lavoratrici madri

v. rischi connessi con stili di vita non salutari: fumo - alcool - droghe - alimentazione - scarso movimento

z. rischi incidenti rilevanti (normativa "Seveso")*

* *con relativo piano di emergenza*

I punti sopra evidenziati dalla a alla z sono di fatto obbligatori *ex lege*.

I punti che seguono invece non sono strettamente obbligatori da precise disposizioni legali esplicite ma poiché raggruppano oltre l'80% delle modalità di infortunio gravissimo costituiscono di fatto uno spunto di natura scientifica, ancorché euristica.

Valutazione euristica del rischio di infortuni gravi con riferimento ai dati INAIL

- a. Rischi di incidenti dovuti all'uso dell'automobile (o altro mezzo di trasporto) sia per missioni che nel tragitto casa - lavoro: *in Italia contribuiscono con circa il 50% degli infortuni mortali*
1. ♦ a1. Rischio investimento da veicoli
- b. Cadute dall'alto per operatori professionali del lavoro in altezza (muratori, antennisti, lattonieri, imbianchini, ...)
2. ♦ b1. Cadute dall'alto per lavori in altezza (sui tetti, scale portatili, ...) anche occasionali (ispezione dopo nubifragio o ricerca guasti in impianti posti in quota): *i punti b, b1, se eliminiamo gli infortuni alla guida di veicoli, contribuiscono circa al 50% di tutti gli infortuni mortali che avvengono in cantiere, in fabbrica o nelle aziende agricole*
- c. Caduta dall'alto di materiale (da magazzini, carroponti, cumuli o altro)
- d. Investimento o ribaltamento del mezzo di trasporto (carrello) o macchina operatrice
- e. Utilizzo di macchine operatrici, carrelli elevatori, carroponti o gru
- f. Infortuni su impianti meccanici (macchine, robot, ...)
- g. Lavori in luoghi confinati (recipienti chiusi, silos, serbatoi).

Si evidenzia inoltre, sebbene con **conseguenze di gravità minore** dai precedenti fattori di rischio, come sia opportuno valutare gli infortuni da scivolamento ed inciampo che costituiscono circa **il 20% delle forme di infortunio globali**.

Nota in tema di prescrizioni di Legge recenti

L'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 215/2021, ha previsto la **sospensione dell'attività imprenditoriale** nei reparti, attività o lavorazioni dove non fosse eseguita la "Valutazione dei rischi". Ferme restando anche le altre sanzioni di natura penale è stata comunque introdotta una sanzione **ulteriore** di 2.500 euro per mancato aggiornamento del documento, sanzione estesa anche alla mancanza dei piani di emergenza.

È opportuno inoltre evidenziare anche il fatto che per le Aziende di Costruzione o di Impiantistica i singoli POS ed i vari PSC non possano essere sempre considerati completamente sostitutivi della valutazione del rischio.

La periodicità di aggiornamento della valutazione è prevista:

- **dopo 30 giorni** delle mutate condizioni del rischio (art. 29 D.Lgs. 81/2008) e comunque ogni:
 - ♦ **4 anni** per rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e ionizzanti, anche se le condizioni rimanessero le medesime
 - ♦ **3 anni** per agenti biologici, cancerogeni e le ferite in ambito sanitario
 - ♦ **2 anni** per lo stress lavoro correlato.

Paolo Badin

Confindustria Alto Adriatico



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it